

SOGGETTI	ADEMPIMENTI	MISURA
<ul style="list-style-type: none"> • Tutti i contribuenti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato 	<ul style="list-style-type: none"> • Versamenti nei confronti delle PA in scadenza il 16 marzo 2020 <ul style="list-style-type: none"> • Ritenute e addizionali IRPEF trattenute a febbraio • Versamento IVA relativo a febbraio • Versamento saldo IVA relativo al 2019 • Versamento tassa annuale concessione governativa • Versamento contributi INPS relativi a febbraio x dipendenti e gestione separata 	<p><u>Proroga al 20.3.2020</u> (art.60)</p> <p>Prevista (art. 68) menzione sul sito del MEF per contribuenti che non usufruiranno delle sospensioni</p> <p>NB: Saldo IVA 2019 può essere dilazionato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al 30.6.2020: interessi + 0,4%/mese post 20.3.2020 - al 31.7.2020: con ulteriore maggiorazione dello 0,4%
	<ul style="list-style-type: none"> • Certificazioni Sostituto d'imposta e Comunicazioni dati x precompilata <ol style="list-style-type: none"> Trasmissione telematica Certificazioni Uniche 2020 rilevanti x dichiarazioni precompilate relative al 2019 Consegna a contribuenti sostituti CU 2020 e altre certificazioni sostituto imposta 2019 Trasmissione telematica dati relativi a oneri deducibili e detraibili 2019 Dichiarazione dei redditi precompilata 2020 	<p><u>Conferma scadenza 31.3.2020</u></p> <p>(disposizione di cui all'art.1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8/3 e il 31/5/2020. 	<p><u>Da effettuare entro il 30.6.2020</u></p> <p>(art. 58 c.1)</p> <p>senza applicazione di sanzioni e interessi</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Versamenti scadenti nel periodo dall'8/3 al 31/5/2020, derivanti da: <ul style="list-style-type: none"> - cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, - avvisi di avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'AdE - avvisi di addebito emessi dagli Enti Previdenziali - accertamenti esecutivi emessi da Agenzia delle Dogane - ingiunzioni emesse da enti territoriali - nuovi atti esecutivi che enti locali possono emettere per entrate tributarie e patrimoniali 	<p><u>Sospensione dei termini:</u></p> <p><u>Versamenti da effettuare in unica soluzione entro il 30/6</u></p> <p>Non si procede al rimborso di quanto già versato.</p>

SOGGETTI	ADEMPIMENTI	MISURA
	<ul style="list-style-type: none"> ● Versamenti scadenti il 28/2 connessi alla “rottamazione ter” <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ● Versamenti scadenti il 31/3 connessi al c.d. “saldo e stralcio” 	<p>Sospensione dei termini:</p> <p><u>Versamenti da effettuare in unica soluzione entro il 31/5</u></p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Inizialmente previsti per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (agli articoli 23 e 24 del DPR 29.09.1973, n. 600) in scadenza fino al 30/4/2020, ● Adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza fino al 30/4/2020² ● IVA in scadenza nel mese di marzo 2020. 	<p><u>Da effettuare entro il 31.5.2020</u> (art. 61)</p> <p>Versamenti sospesi da effettuare senza sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) unica soluzione entro il 31.05.2020, b) rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo dal 31.5

² Articolo 8, commi 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, valeva per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato

SOGGETTI	ADEMPIMENTI	MISURA
<ul style="list-style-type: none"> • Estensione ad altri settori¹ 		
<ul style="list-style-type: none"> • Associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche 	<ul style="list-style-type: none"> • Ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai sensi degli articoli 23 e 24 del DPR 29,09.73, n. 600 fino al 31/5/2020, • Contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria fino al 31/5/2020 	<p><u>Da effettuare entro il 30.6.2020</u></p> <p>(art. 61) Versamenti sospesi da effettuare (no sanzioni/interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) unica soluzione entro 30.06.2020, b) rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo dal 30.6.2020
<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L., 	<p>Versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.3.2020 riferiti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 29.09.73, n. 600, • Trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; • Imposta sul valore aggiunto; • Contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. 	<p><u>Da effettuare entro il 31.5.2020 (art. 58 c.2)</u></p> <p>versamenti sospesi da effettuare, senza sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) unica soluzione entro 31.05.2020, b) rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo dal 31.5

¹ a) associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

SOGGETTI	ADEMPIMENTI	MISURA
<ul style="list-style-type: none"> Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. A condizione che nel mese precedente <u>non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato</u> 	<p>Per Lavoratori autonomi, Agenti di commercio, mediatori, procacciatori e altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> Possibilità di chiedere al Sostituto di Imposta che provvede al pagamento delle rispettive notule la non applicazione delle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR 29.09.73, n. 600 riferite a ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso tra 17/3 e il 31/7/2020 	<p><u>Mancato assoggettamento alla R.A. da parte del sostituto di imposta.</u> (art. 58 c.6)</p> <p>Dichiarazione di non assoggettamento a R.A.;</p> <p><u>Da effettuare entro il 31.5.2020</u></p> <p>Versamenti R.A. non operate dal sostituto da effettuare, senza sanzioni e interessi:</p> <p>a) unica soluzione entro 31.05.2020, b) rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo dal 31.5</p>
<ul style="list-style-type: none"> Soggetti con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (Codogno ...) 	<p>Adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del dl 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020</p>	<p>Adempimenti sospesi da effettuare (no sanzioni/interessi) (art. 62):</p> <p>a) unica soluzione entro 31.05.2020, b) rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo dal 31.5.2020</p>
<ul style="list-style-type: none"> Soggetti con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle provincie di Bergamo Cremona Lodi e Piacenza 	<p>Versamenti da autoliquidazione IVA scadenti nel periodo compreso tra il 8/3 e il 31/3/2020</p>	<p>Versamenti sospesi da effettuare (no sanzioni/interessi) (art. 62):</p> <p>a) unica soluzione entro 31.05.2020, b) rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo dal 31.5.2020</p>

Inoltre, il decreto introduce **ulteriori misure**, tra le quali:

- Attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso**, da parte degli uffici dell' Agenzia delle entrate:

- ✓ Sospensione termini dall' 8/3 al 31/5/2020;
- Termini di prescrizione e decadenza della attività degli Enti impositori scadenti entro il 31/12/2020
 - ✓ **Proroga al 31/12/2022;**
- **Premio di 100 € ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro:**
 - ✓ che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working)
 - ✓ premio non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati);
 - ✓ sostituti di imposta recuperano premio erogato tramite compensazione
- **Incentivi e contributi per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro:**
 - ✓ Soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione
 - ✓ incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro,
 - ✓ credito d' imposta pari al 50% delle spese di sanificazione, riconosciuto fino a esaurimento massimo di spesa di 50 mln €;
 - ✓ importo massimo per soggetto: 20.000 €;
- **Deducibilità donazioni COVID-19:**
 - ✓ Estensione della deducibilità delle donazioni effettuate ai sensi art. 27 L. 133/99;
 - ✓ Persone fisiche ed enti non commerciali:
 - detrazione 30% da imposta lorda
 - Beneficio massimo di 30.000 euro;
 - ✓ Titolari reddito di impresa: donazione totalmente deducibile nell'esercizio del versamento (anche ai fini IRAP)
- **Riconoscimento credito d'imposta del 60% degli affitti commerciali di marzo:**
 - ✓ Soggetti esercenti attività di impresa: riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo di immobili categoria C1;
 - ✓ Non si applica a farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, pompe funebri, ... (all. 1 e 2 DPCM 11.3.2020)
- **Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone:**
 - ✓ Esenzione temporanea dal pagamento della tassa di ancoraggio delle operazioni commerciali effettuate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato,
 - ✓ Sospensione dei canoni per le operazioni portuali fino al 31 luglio 2020;
- Norme in materia di **svolgimento delle assemblee e CDA di società** e per il **differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022 (fino al 31/7/2020 o successiva data se fissata dal governo);**
 - ✓ Proroga termini ai 180 gg x approvazione dei bilanci di tutte le società (spa, srl, soc. cooperative e mutue assicuratrici, anche quotate);
 - ✓ Società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante: agevolata nomina del rappresentante designato anche in deroga a previsioni statutarie, al quale soci possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'odg; possibile consentire allo stesso intervento in assemblea con conferimento di deleghe o sub deleghe;
 - ✓ Analoga proroga per eventuale nomina organo di controllo o del revisore (per srl)
 - ✓ Potenziata partecipazione al CDA e all'assemblea con collegamento da remoto (anche in assenza di previsione statutaria)
 - ✓ Srl: possibile espressione manifestazione del voto attraverso consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto

- **Comunicazioni sui rifiuti:** adempimenti relativi a: **rinvio scadenze al 30 giugno;**
- **Associazioni private anche non riconosciute e fondazioni:** possibilità di riunirsi in videoconferenza, fino alla fine dello stato d'emergenza;
- **Terzo settore:**
 - ✓ Proroga al 31/10/2020 scadenze adeguamento statuti (onlus, aps e odv) a previsione Codice Terzo settore
 - ✓ Proroga al 31/10/2020 scadenze adeguamento statuti (onlus, aps, odv e imprese sociali) a previsione Codice Terzo settore
 - ✓ Proroga termini per approvazione bilanci ai 180 gg se termine originario antecedente 31/7/2020
- **Contributi per le piattaforme per la didattica a distanza.**